

COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE

(Provincia di Biella)

Verbale n. 07 del 25/06/2021

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

Il sottoscritto Robbiano Fabrizio, Revisore Unico del Comune di Occhieppo Inferiore, nominato con deliberazione consiliare n. 32 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge;

Visti

- il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che, in attuazione della direttiva UE 2018/851, ha apportato alcune modifiche al Testo Unico Ambientale approvato con decreto legislativo n. 152/2006, intervenendo in particolare sui seguenti articoli:
 - o art. 183 del D. Lgs. 152/2006: si introduce al comma 1, lett. b-ter), la definizione di "rifiuti urbani", uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati";
 - o art. 184 del D. Lgs. 152/2006 concernente la classificazione dei rifiuti;
 - o art. 198 del D. Lgs. 152/2006: con l'abrogazione della lettera g), del comma 2, fa venire meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi un'assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale, proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice comunitaria; il comma 2-bis dello stesso art. 198 dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi
 - o art. 238 del D. Lgs. 152/2006: introduce, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; sempre in base allo stesso articolo, le medesime utenze possono altresì effettuare la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro

richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale

Rilevata

- la proposta di deliberazione consiliare ad oggetto l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) anno 2021;

Esaminato

- l'allegato A alla suddetta proposta di deliberazione consiliare, contenente il Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) anno 2021;

Esperita

- l'istruttoria e l'analisi del regolamento proposta dall'ufficio tributi dell'Ente;

Richiamato

- quanto previsto dal c. 5 dell'art. 30 del DL 41/2021 conv. con L. 69/2021 circa i termini di efficacia del regolamento in oggetto

Visti

- la normativa vigente in materia e verificata la conformità del regolamento proposto alle disposizioni vigenti;
- il punto 7) della lett. b) del c. 1 dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) anno 2021.

Alessandria, 25 giugno 2021

Il Revisore
